



## Condizioni complementari (CC)

Edizione settembre 2010

### Serre

8321

---

#### **Art. 1 Rischi e danni assicurati / Estensione della copertura**

Nell'ambito della somma assicurata concordata al primo rischio risultano coperti i danni nelle serre a vetri o materiali utilizzati al posto del vetro (esclusa la plastica morbida), incluse piante e altro contenuto (esclusi valori pecuniari e gioielli) per i seguenti rischi:

- Incendio;
- Danni della natura;
- Furto con scasso;
- Danni dell'acqua;
- Vetro;
- Danneggiamento temerario o malintenzionato.

---

#### **Art. 2 Esclusioni**

Non rientrano nella copertura assicurativa:

- Danni che derivano dallo trasferimento, da altri lavori ai vetri o alle relative incorniciature;
- Danni che emergono prima o durante l'avvitamento, l'inserimento o il posizionamento dei vetri;
- Danni da graffi, schegge e schizzi di saldatura alla superficie, al lucido o alla pittura, danneggiamenti al rivestimento o sua caduta;
- Danni causati a seguito di colori scuri o applicati pesantemente sui vetri;
- Danni dovuti all'uso di apparecchi riscaldanti o di calore;
- Danni a tubi illuminanti, lampadine e neon;
- Conseguenze di danni da usura nonché danni ad attrezzature elettriche e meccaniche (motore, cavo, ecc.) causati dalle schegge di vetro;
- Danni causati da terremoto e quelli che devono essere o sono coperti da un'assicurazione degli edifici privata o pubblica o da altra assicurazione privata contro i danni (p.es. assicurazione contro la grandine);
- Danni causati da persone che convivono in comunione domestica con il contraente ovvero l'avente diritto o sono alle sue dipendenze, se la loro posizione ne ha consentito l'accesso ai locali aziendali;
- Danni da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte, disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, tafferugli, scontri durante ovvero come conseguenza di dimostrazioni, tumulti o saccheggi) e dai relativi provvedimenti adottati, atti di terrorismo e sabotaggi.

---

#### **Art. 3 Calcolo dell'indennità**

L'indennità viene calcolata in base ai principi dell'assicurazione di base (cfr. artt. 4, 8, 19 e 20 delle CGA).

---

#### **Art. 4 Franchigie**

L'indennità viene ridotta per ogni evento in base alla franchigia concordata nell'assicurazione di base. Se nello stesso sinistro sono coinvolti più rischi aggiuntivi ai sensi delle Condizioni complementari, la franchigia viene applicata una volta soltanto. Lo stesso vale se la franchigia viene dedotta totalmente o parzialmente dall'indennità derivante dall'assicurazione di base.

---

#### **Art. 5 Disposizioni generali**

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

## **Il vostro partner contrattuale**

---

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: [www.assicurazionedeimestieri.ch](http://www.assicurazionedeimestieri.ch)

ZB08\_8321\_03\_I